



**UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA**

Provincia di Cuneo

C.F. 93054070045

P.I. 03817900040

REGOLAMENTO

PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI

AI SENSI DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36

Sommario

PARTE I	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	1
ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	1
ART. 3 PRINCIPI	1
ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	1
ART. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E DIRETTORE DEI LAVORI (DL)	2
ART. 6 CODICE UNICO GARA (CIG)	3
ART. 7 CONTRIBUTO ANAC	3
PARTE II	3
PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI	3
SEZIONE I	3
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA	3
ART. 8 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3
ART. 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE	3
SEZIONE II	5
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA	5
ART. 10 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	5
ART. 11 PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, DI SERVIZI E FORNITURE INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA	7
ART. 12 ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI	8
ART. 13 LAVORI DI SOMMA URGENZA	9
ART. 14 COMMISSIONE GIUDICATRICE	9
PARTE III	9
CONTROLLI A CAMPIONE CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00	9
ART. 15 CONTROLLI	9
ART. 16 OGGETTO DEI CONTROLLI	10
PARTE IV	12
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 19 FORMA DEL CONTRATTO	12
ART. 20 DURATA DEI CONTRATTI	12
ART. 21 SUBAPPALTO ED ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI	12
ART. 22 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI	13
ART. 23 ESECUZIONE E PAGAMENTI	13
ART. 24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	14
PARTE V	14
DISPOSIZIONI FINALI	14
ART. 21 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	14

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, in conformità al D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice).
2. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Qualora sussista obbligo di affidamento esclusivamente da parte di una stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del Codice, nel caso in cui l'Ente non possieda la necessaria qualificazione, provvede al ricorso a Centrali di Committenza qualificate o, in alternativa, mediante aggregazione con altri Enti qualificati.
4. Il presente regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito.
5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Concorrono alla definizione della regolamentazione di esecuzione di lavori e affidamento di servizi e forniture sotto la soglia europea le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in via integrativa rispetto alle prevalenti fonti normative dell'Unione Europea, nazionali e regionali, vigenti in materia di contratti pubblici.
2. Le disposizioni eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del formale adeguamento.

ART. 3 PRINCIPI

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.
2. È necessario garantire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza tuttavia compromettere il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento, come disposto, in generale, dall'art. 14, comma 6 del Codice.
4. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e comma 9 dell'art. 50.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

1. Per ciascuna procedura il Responsabile del Servizio cui compete l'appalto/affidamento ha facoltà di nominare con proprio atto un Responsabile Unico del Progetto (RUP) - ai sensi dell'art. 15,

comma 1 del Codice e dell'art. 5 della Legge 241/1990 - che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. In caso di mancata nomina, il ruolo di RUP viene esercitato dal Responsabile del Servizio, ex articolo 5 legge 241/90. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove nominato, o del Direttore dei Lavori (DL), del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Il RUP viene nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente inseriti presso il servizio titolare del potere di spesa, in possesso di requisiti professionali previsti dalla norma e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. La possibilità di rifiuto dell'incarico potrà fondarsi, eccezionalmente, su circostanze che impediscono lo svolgimento di tale compito, come l'assoluta carenza di adeguata professionalità, la sussistenza di un conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice o l'esistenza di una sentenza di condanna per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001.
3. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 5.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del Codice, ferma restando l'unicità del RUP, l'Unione può individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di uno o più responsabili del procedimento per ciascuna delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile del procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP riferisce immediatamente ai Responsabili del Servizio competenti ed al Segretario dell'Ente su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.
6. Il RUP, qualora non coincida con il DEC o il DL, segnala ai Responsabili del Servizio competenti ed al Segretario dell'Unione ed inoltre al DEC o al DL ove nominati, tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali.
7. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.
8. L'Unione garantisce, in conformità alle disposizioni del Codice, adeguata formazione e copertura assicurativa a favore del RUP, del DEC e del DL e dei loro collaboratori.

ART. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E DIRETTORE DEI LAVORI (DL)

1. Per i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture le funzioni e i compiti del DL o del DEC sono svolti di norma dal RUP, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il DEC o DL provvede, anche con l'ausilio di uno o più Referenti operativi individuati dall'Unione in relazione alla complessità dell'appalto, agli adempimenti previsti dall'Allegato II.14 del Codice e dalle altre norme di settore.

2. Il DEC o DL è nominato dal Responsabile del Servizio su proposta del RUP, tra soggetti esperti nella materia oggetto del lavoro, servizio o fornitura, ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.
3. Il DEC o DL è indicato nell'atto di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4. Il ruolo di DEC o DL è svolto di norma dal Responsabile di Servizio competente che esercita potere di spesa.

ART. 6 CODICE UNICO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico dei lavori o della fornitura di beni e di servizi, il Servizio procedente/RUP è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 2 del presente regolamento.

ART. 7 CONTRIBUTO ANAC

1. La stazione appaltante e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa.
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

PARTE II

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

SEZIONE I

AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 8 PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del Codice, l'Unione procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del Codice, mediante le procedure individuate ai Libri II e IV del Codice, integrate dalla Sezione I del presente Regolamento.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono gestite tramite piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi degli artt. 21, 25 e 26 del Codice.
3. Salvo quanto disposto dal presente regolamento, per tutte le fasi delle procedure di cui al presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice.

ART. 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Responsabile del Servizio nomina una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Si prevede, di norma, un numero di commissari pari a tre, salvo motivate situazioni di particolare complessità. Possono essere nominati componenti supplenti, con la prerogativa di poter subentrare nella procedura, nei casi in cui si dovessero profilare, in corso di valutazione delle offerte, situazioni di incompatibilità o di indisposizione di uno o più componenti esperti precedentemente nominati, senza la necessità di un nuovo provvedimento di nomina, al fine di non provocare ritardi nella procedura di aggiudicazione.

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, compresi gli eventuali componenti supplenti ove nominati, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui agli artt. 49 e seguenti del Codice, il RUP può anche presiedere la commissione giudicatrice. I criteri di nomina dei commissari di cui al presente comma sono orientati alla trasparenza, alla competenza.
4. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Per l'individuazione del Presidente e dei commissari di cui al presente comma, l'Unione pubblica uno specifico idoneo avviso nel quale è specificato l'oggetto di affidamento, la procedura, il compenso e le competenze richieste ai candidati commissari. Sulla base delle candidature pervenute il RUP sottopone al Responsabile del Servizio una rosa di candidati idonei, non inferiore al doppio dei commissari necessari, dalla quale viene eseguito un sorteggio dei componenti individuati e degli eventuali supplenti. L'amministrazione può altresì procedere alla pubblicazione di un avviso aperto finalizzato alla costituzione di un albo di candidati commissari di gara per le procedure che saranno indette; l'avviso specifica i requisiti necessari all'iscrizione nell'albo, i compensi o le regole di calcolo e le regole di scelta, orientate al rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione.
5. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
6. Non possono essere nominati commissari i soggetti che si trovino nelle condizioni previste all'art. 93, comma 5 del Codice.
7. Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l'articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'art. 16 del Codice (conflitto di interesse).
8. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
9. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 6.
Il seggio di gara può operare anche nelle fasi relative alle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le quali non risulta necessaria la valutazione discrezionale della commissione giudicatrice, quali l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, la comunicazione dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche, l'apertura, la lettura e l'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche.
10. Le informazioni relative alle competenze, all'esperienza professionale ed alla formazione dei commissari sono rese pubbliche, in ossequio al principio di trasparenza di cui all'art. 28 del Codice, mediante pubblicazione obbligatoria dei curricula dei commissari nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Unione.
11. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari.
12. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

13. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
14. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
15. Il compenso da erogare ai componenti della commissione giudicatrice sarà determinato sulla base del valore della procedura e del numero di ditte partecipanti, tenuto conto dei seguenti parametri:
 - a) Non si prevede la corresponsione di alcun compenso qualora le funzioni di componente eserto vengano svolte da personale interno alla stazione appaltante o da altro personale di Pubblica Amministrazione beneficiaria dell'intervento o nell'ambito di accordi tra Enti.
 - b) I compensi per i commissari dovranno essere ricompresi tra i seguenti valori:
 - i. Per procedure fino a € 1.000.000, massimo 1 per mille con valore minimo di 500,00 €
 - ii. Per procedure oltre € 1.000.000, il compenso di cui al punto i) maggiorato fino ad un massimo dello 0,5 per mille per l'importo eccedente € 1.000.000, con valore massimo complessivo di 5.000,00 €
 - c) Per il Presidente si prevede una maggiorazione tra il 10 e il 30% del valore sub b)
 - d) Per un numero di ditte ammesse alla valutazione pari o superiore a tre, si applica una maggiorazione dei compensi sub b) e c) non superiore al 5% per ogni ditta in più, con un massimo del 100%
 - e) In caso di procedure con valutazione di particolare complessità, il Responsabile del servizio ha la facoltà di maggiorare il compenso determinato ai sensi dei precedenti punti b), c) e d) fino al 25%.
 - f) In caso di avviso aperto a carattere generale, come previste al comma 4, ultimo capoverso, si possono prevedere fasce di compenso e di maggiorazione progressive per fasce di importo di procedura.

SEZIONE II

AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 10 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50, c. 1 lett. a) del Codice e per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) del Codice, l'affidamento può avvenire anche senza consultazione di più operatori, purché l'affidatario sia un operatore con documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione.
2. Qualora il prodotto, servizio o lavoro oggetto di affidamento sia disponibile, per caratteristiche tecniche e altre condizioni di fornitura (quantitativi minimi, tempistiche e modalità di consegna, servizi post-vendita ...), presso le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali [SCR Piemonte ndr], l'Unione procede aderendo alla convenzione disponibile. In alternativa l'Unione può procedere ad affidare la fornitura, il servizio o il lavoro ad altro fornitore utilizzando le condizioni presenti nella convenzione disponibile come parametri di riferimento per offerte migliorative.
3. In caso di acquisto di beni o servizi rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 del D.M. 15/03/2012
 - [1] Arredi per ufficio;
 - 2) Carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card);
 - 3) Macchine per ufficio e prodotti hardware (specificamente: fotocopiatrici multifunzione, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, stampanti);

- 4) Noleggio e acquisto di autoveicoli;
- 5) Servizio di buoni pasto;
- 6) Servizi di telefonia fissa;
- 7) Servizi di telefonia mobile;
- 8) Apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche, ndr]

L'Unione aderisce alla convenzione, qualora disponibile. Nel caso in cui il bene o servizio di cui al presente comma non sia momentaneamente disponibile nel sistema delle convenzioni, l'Unione aggiudica in autonomia. Nel contratto viene inserita un'apposita clausola di risoluzione obbligatoria che viene attivata nel caso e nel momento in cui il bene o servizio si rendesse disponibile, a condizioni migliori, nel sistema delle convenzioni.

4. Qualora il prodotto, servizio o lavoro oggetto di affidamento non sia disponibile, per caratteristiche tecniche e altre condizioni di fornitura (quantitativi minimi, tempistiche e modalità di consegna, servizi post-vendita ...), presso le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali [SCR Piemonte ndr], l'individuazione dell'operatore economico avviene di norma tramite MEPA o altre piattaforme certificate, nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del Codice, con le seguenti eccezioni, da indicare nell'atto di affidamento:

- a) per forniture, servizi e lavori entro i limiti di cui all'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 [€ 5.000,00 ndr]; in ogni caso, il giudizio di congruità sulla fornitura, servizio o lavoro espresso nell'atto di affidamento potrà fare riferimento ai prezzi e alle altre condizioni di fornitura presenti per analoghi prodotti, servizi o lavori nei cataloghi MEPA;
- b) nel caso in cui non siano disponibili i lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento sul MEPA o altre piattaforme certificate o le modalità e caratteristiche di fornitura (es. quantitativi minimi, tempistiche e modalità di consegna, servizi post-vendita...) non siano compatibili con le esigenze particolari dell'Amministrazione, purché non imputabili all'Amministrazione stessa;
- c) per le spese effettuate in contanti tramite cassa economica.

5. Il criterio di aggiudicazione può essere:

- al prezzo più basso, per i lavori, servizi e le forniture ripetitivi o con caratteristiche standardizzate, o qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I cataloghi presenti sul MEPA costituiscono in ogni caso parametri di riferimento, ai fini della verifica della congruità e convenienza dei prezzi.

6. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l'Unione devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
7. Quando in sede di verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati nella istanza di partecipazione alla procedura o nell'offerta, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15 e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi, come previsto dall'art. 52, comma 2 del Codice.
8. E' facoltà dell'Amministrazione di non procedere al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

9. Per gli affidamenti diretti la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie. In casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

ART. 11 PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, DI SERVIZI E FORNITURE INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del Codice, l'Unione procede all'affidamento di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, c. 1 lett. a) del Codice Le di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) del Codice, di cui all'art. 12, comma 2 del presente Regolamento, ma comunque inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, con le seguenti modalità:
 - a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, c. 1 lett. a) del Codice ed inferiore a € 1.000.000,00, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad appositi avvisi di manifestazione di interesse o tramite elenchi di operatori economici detenuti dall'Amministrazione.
 - b) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad appositi avvisi di manifestazione di interesse o tramite elenchi di operatori economici detenuti dall'Amministrazione.
 - c) per forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) del Codice, e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad appositi avvisi di manifestazione di interesse o tramite elenchi di operatori economici detenuti dall'Amministrazione.
2. Le procedure di cui al comma 1 precedente sono gestite di norma attraverso il MEPA, fatto salvo il caso in cui non siano disponibili i lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento sul MEPA o altre piattaforme certificate o le modalità e caratteristiche di fornitura (es. quantitativi minimi, tempistiche e modalità di consegna, servizi post-vendita...) non siano compatibili con le esigenze particolari dell'Amministrazione, purché non imputabili all'Amministrazione stessa.
3. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Codice, gli elenchi di operatori economici e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1 del Codice.
4. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 12 del presente Regolamento.
5. E' facoltà dell'Amministrazione di non procedere al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
6. Gli operatori economici, per poter partecipare alle procedure indette dall'Unione, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle micro imprese.
7. Ai sensi dell'art. 53 del Codice, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

8. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.
9. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal RUP o dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del RUP o del direttore dell'esecuzione.
10. Per i contratti di cui al presente articolo è possibile sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
11. I bandi e gli avvisi di pre-informazione, nonché gli avvisi sui risultati delle procedure di aggiudicazione relativi ai contratti di cui al presente articolo sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85.
12. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente articolo è consentito anche nei casi di cui all'art. 76 del Codice e di ulteriori norme specifiche, senza applicazioni in analogia o estensive.

ART. 12 ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

1. Il principio di rotazione comporta, nel caso di affidamenti diretti, che è vietato l'affidamento di un contratto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto un'acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi e nella stessa fascia di valore economico, fatte salve le eccezioni individuate dalla normativa.
2. L'Unione individua, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi al di sotto delle soglie comunitarie, le seguenti fasce economiche (importi IVA esclusa):

FORNITURE E SERVIZI:

FS.A - fino alla soglia di cui all'art. 49, comma 6 del Codice [€ 5000 ndr]

FS.B – dalla soglia massima di cui alla fascia precedente ad € 9.999,99

FS.C – da € 10.000,00 ad €19.999,99

FS.D – da € 20.000,00 ad € 39.999,99

FS.E – da € 40.000,00 ad € 79.999,99

FS.F – da € 80.000,00 alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice [€ 140.000 ndr]

FS.G – dalla soglia di cui alla fascia precedente [€ 140.000 ndr], alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) del Codice [€ 221.000 ndr], o, per i soli servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera d) [€ 750.000 ndr]

LAVORI:

L.A – fino alla soglia di cui all'art. 49, comma 6 del Codice [€ 5000 ndr]

L.B – dalla soglia massima di cui alla fascia precedente ad € 9.999,99

L.C – da € 10.000,00 ad €19.999,99

L.D – da € 20.000,00 ad € 39.999,99

L.E – da € 40.000,00 ad € 79.999,99

L.F – da € 80.000,00 alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) del Codice [€ 150.000 ndr]

L.G – dalla soglia di cui alla fascia precedente [€ 150.000 ndr], alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) del Codice [€ 1.000.000 ndr]

L.H – dalla soglia di cui alla fascia precedente [€ 1.000.000 ndr] alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) del Codice [€ 5.538.000 ndr]

3. L'Unione può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti esclusivamente in riferimento all'art. 49 del Codice e ad ulteriori norme specifiche, senza applicazioni in analogia o estensive.
4. Per l'affidamento dei servizi alla persona di cui all'art. 128 del D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore alle soglie europee, si applicano i principi di cui al comma 3 dell'articolo medesimo.

ART. 13 LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza il RUP – ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo - informano prontamente i Responsabili di servizio competenti sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Responsabile del Servizio dispone immediatamente, con proprio atto e sotto la sua responsabilità, le misure urgenti da attuare.
2. Fermo restando quanto sopra, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di cui all'art. 140, comma 1 del Codice [€ 500.000 ndr] o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; contemporaneamente è redatto il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
3. Per ogni altro aspetto, si applica quanto disposto dall'art. 140 del Codice.

ART. 14 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Per le procedure di cui ai precedenti artt. 10 e 11, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applica quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

PARTE III

CONTROLLI A CAMPIONE CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

ART. 15 CONTROLLI

1. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, nella tabella che segue sono individuate le previsioni della verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento.

Fattispecie	Verifiche
A) Affidamenti di valore inferiore a € 40.000	Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. La stazione appaltante verifica a campione tramite sorteggio con le modalità indicate dal presente regolamento.
B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00	Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del d.lgs. 36/2023.

2. Qualora possibile l'utilizzo del fascicolo virtuale (FVOE 2.0) dell'operatore economico è preferito ma non esclusivo.

ART. 16 OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture esclusivamente di importo inferiore a 40.000 euro:

Le verifiche devono riguardare almeno i seguenti aspetti: Valore dell'affidamento al netto dell'IVA	Criterio estrazione	Controlli da effettuare
< 5.000 EUR	10%	-Dichiarazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti sul modulo fornito dal comune -DURC -Annotazioni casellario ANAC
> € 5.000 e < 20.000 EUR	15%	-Dichiarazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti sul modulo fornito dal comune -DURC -Annotazioni casellario ANAC -Verifica White List in caso di settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, della L.190/2012)
> € 20.000 e < 40.000 EUR	20%	-Dichiarazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti sul modulo fornito dal comune -DURC -Annotazioni casellario ANAC -Verifica White List in caso di settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, della L.190/2012)

Art. 17 MODALITÀ DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli sono effettuati a campione. ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
2. Il campione da sottoporre al controllo è così individuato:
 - per affidamenti di importo inferiore a € 4.999,99:
nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati, con arrotondamento all'unità superiore.
 - Per affidamenti di importo compreso tra € 5.000,00 e € 19.999,99:
nella percentuale del 15% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati, con arrotondamento all'unità superiore.
 - Per affidamenti di importo compreso tra € 20.000,00 e € 39.999,99:
nella percentuale del 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati, con arrotondamento all'unità superiore.

3. I controlli a campione saranno effettuati due volte l'anno, con la seguente tempistica:
 - entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06 compreso);
 - entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12 compreso).
4. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale anche mediante ausilio di strumenti informatici previa predisposizione di un Elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base al numero e alla data delle relative "Determinazioni a contrarre".
5. Le percentuali degli affidamenti da sorteggiare per il controllo si riferiscono ad ogni area gestionale.
6. Alle operazioni di sorteggio partecipa il Responsabile del Servizio dell'Area di riferimento ed un testimone. Il complesso delle operazioni di sorteggio del campione verrà documentato con apposito verbale.
7. Conclusa la fase di sorteggio, i controlli dovranno essere effettuati a cura del RUP di ciascun affidamento o da altro personale dell'Amministrazione all'uopo incaricato, entro il mese successivo.
8. Resta ferma, per la stazione appaltante, la possibilità di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire un'adeguata e completa valutazione .
9. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).

Art. 18 ESITI DELLE VERIFICHE

1. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.
2. A tal fine l'Unione invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
3. Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.
4. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".

PARTE IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 FORMA DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avviene, di norma, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.
2. Di norma la stipula del contratto avviene nella forma della scrittura privata, per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, e nella forma dell'atto pubblico, per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, a cura del Segretario dell'Unione o pubblico ufficiale rogante.
3. La stipula del contratto, con assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice dei contratti avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato per gli affidamenti diretti e della verifica dei requisiti di partecipazione per le procedure negoziate.
4. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
6. Per gli appalti affidati mediante o procedura negoziata contratti sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, eventualmente richiamati, fanno parte integrante del contratto.
7. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice dei Contratti, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

ART. 20 DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata se prevista nei documenti di gara un'opzione di rinnovo o di proroga tecnica. In caso di proroga tecnica il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Unione.
2. Il contratto di appalto o fornitura può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato, per una durata e un importo non superiori a quanto previsto nel contratto in scadenza.

ART. 21 SUBAPPALTO ED ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del D. Lgs. n° 36/2023. È fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte dell'esecuzione dei lavori, della fornitura di beni e servizi senza preventiva comunicazione all'Unione e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.
2. Trovano applicazione gli artt. da 120 a 126 del Codice in merito alle modifiche contrattuali ed altre situazioni particolari che si manifestano in corso di esecuzione.

ART. 22 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi dell'articolo 116 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori, per i lavori, e al direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture, quando sono nominate figure distinte.
3. Per i lavori per i quali è possibile l'affidamento diretto, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
4. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Per le prestazioni di servizi e le forniture a carattere continuativo, la verifica di conformità e il certificato di pagamento possono essere sostituiti dalla liquidazione delle fatture periodiche.

ART. 23 ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Dopo la verifica dei requisiti, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma successivo.
2. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
3. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dall'Unione con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.
4. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 125 del Codice, solo per i lavori e in caso necessari il collaudo al posto della regolare esecuzione.
5. La ritenuta dello 0,50% viene trattenuta a garanzia dei lavori in fase di pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) e viene svincolata in sede di liquidazione finale dell'opera a seguito di regolare collaudo e di DURC. La ritenuta dello 0,50% non viene trattenuta in caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o in forniture e servizi a carattere continuativo, nei contratti di durata, qualora la liquidazione venga eseguita sulla base delle prestazioni effettivamente rese.
6. I pagamenti delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica di regolarità del DURC e degli altri requisiti previsti dalla legge, dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità, i termini di pagamento sono sospesi.

ART. 24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Servizio precedente è tenuto a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare regionale, nazionale o europea ove direttamente applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
2. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l'applicazione della vigente normativa.
3. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.